



Roma, 31.05.2022

Ufficio: DAR/PF
Protocollo: 202200006888/AG
Oggetto: Legge 52/2022 – conversione D.L. 24/2022 recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19 in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza

Circolare n. 13736
SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Conversione in legge del decreto-legge 24/2022

Riferimenti normativi: Legge 19 maggio 2022, n. 52 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza*”. (GU Serie Generale n.119 del 23-05-2022)

Nella Gazzetta Ufficiale del 23 maggio u.s. è stata pubblicata la legge [52/2022](#) di conversione del decreto-legge 24/2022 (cfr. circolare federale n. [13603 del 25.3.2022](#)) che ha esteso fino al 31 dicembre 2022 l'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie.

Si evidenziano le seguenti novità in vigore dal 24 maggio 2022.

Vaccinazioni e test in farmacia (art. 2)

Durante l'esame alla Camera, con l'approvazione dell'emendamento 2.8 a prima firma dell'On. Mandelli, è stato inserito, all'articolo 2 del decreto-legge, il comma 8-bis che aggiunge la nuova **lett. e-quater all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. n. 153 del 2009**. La disposizione – inserita dunque nella disciplina di regolamentazione dei nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del SSN – prevede la somministrazione, con oneri a carico degli assistiti, presso le farmacie, da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante e di successivi aggiornamenti annuali, organizzati dall'Istituto superiore di sanità, di **vaccini anti SARS-CoV-2 e di vaccini antinfluenzali** nei

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO 06 4450361 – TELEFAX 06 4941093

CODICE FISCALE n° 00640930582

PEC: posta@pec.fofi.it; e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni, previa presentazione di documentazione comprovante la pregressa somministrazione di analoga tipologia di vaccini, nonché **l'effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, da effettuare in aree, locali o strutture, anche esterne, dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza.**

La norma prevede pertanto, a regime e non più in via sperimentale e temporanea, la somministrazione presso le farmacie di vaccini, sia anti SARS-CoV-2 che influenzali e, analogamente, l'effettuazione dei test diagnostici sopra indicati, precisando che le aree, i locali o le strutture esterne alla farmacia devono essere compresi nella circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica di pertinenza della farmacia stessa.

Si ricorda che la pianta organica viene fissata in base al rapporto numerico stabilito con riferimento alla popolazione complessiva del Comune, e non a quella ricadente nella circoscrizione di ciascuna sede, con lo scopo di mantenere un regime di numero chiuso delle farmacie.

In proposito, si rammenta che il DL. 41/2021 (cd. Sostegni, L. n. 69/2021 – cfr. circolari federali n. [12905 del 24.3.2021](#) e n. [13038 del 8.6.2021](#)), all'articolo 20, comma 2, lett. h), novellando il comma 471, art. 1, della legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020) ha consentito in via sperimentale e temporanea, per l'anno 2021, la somministrazione di vaccini contro il SARSCoV-2 nelle farmacie aperte al pubblico da parte dei farmacisti, opportunamente formati con le modalità di cui al comma 465 della richiamata legge di bilancio 2021, vale a dire, anche in questo caso, mediante corsi (a distanza) appositamente organizzati dall'ISS - Istituto superiore di sanità.

Si tratta di un traguardo di fondamentale importanza per la professione alla luce del riconoscimento di specifiche competenze in capo al farmacista che, nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, concorre alla realizzazione degli obiettivi di tutela della salute pubblica.

La Federazione esprime il proprio plauso per l'introduzione di tale disposizione legislativa che, al termine del periodo di emergenza sanitaria, rende stabile un modello di assistenza nato nel corso della pandemia e che ha saputo dimostrare la sua efficacia e valenza tanto da essere proposto come servizio ordinario a beneficio dei pazienti.

Isolamento e auto-sorveglianza (art. 4)

Per quanto riguarda la misura dell'isolamento, è stato precisato che il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora non trova applicazione per il ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.

In relazione all'auto-sorveglianza, invece, è stato precisato che l'obbligo (che sussiste esclusivamente quando il soggetto si trovi in spazi al chiuso o nell'ambito di assembramenti) non trova applicazione nei casi generali di esenzione dall'obbligo di impiego dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e, relativamente allo svolgimento di attività sportive, per quelle che si svolgano con modalità di sicurezza rispetto al rischio di contagio (tale condizione si applica anche per le attività sportive all'aperto).

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie (art. 5)

Viene prorogato fino al 15 giugno p.v. l'obbligo di mascherine FFP2 negli ambienti al chiuso quali i mezzi di trasporto più comuni e i luoghi (al chiuso) dove si tengono spettacoli aperti al pubblico.

Fino al 15 giugno 2022, hanno l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del DPCM 12 gennaio 2017 (decreto sui LEA) relativo alla "Riabilitazione e lungodegenza post-acuzie".

Durata del certificato verde (art. 7-bis)

L'articolo 7-bis - inserito dalla Camera dei deputati - reca una specificazione sulla durata della validità del certificato verde COVID-19.

La normativa vigente prevede, in via generale, che il certificato verde COVID-19 di guarigione abbia una durata di sei mesi, decorrenti dalla guarigione; tuttavia, viene riconosciuta una durata illimitata qualora la positività e la successiva guarigione si siano verificate dopo il completamento del ciclo primario di un vaccino contro il COVID-19 o dopo l'assunzione della relativa dose di richiamo.

La novella esplicita, con riferimento ai casi in cui sia stato assunto un prodotto vaccinale monodose contro il COVID-19 e successivamente si sia contratta la medesima malattia e si sia guariti, che il carattere illimitato della durata concerne anche l'ipotesi in cui l'infezione e la guarigione siano state precedute dall'assunzione di un prodotto vaccinale monodose (contro il COVID-19).

Disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 9 - bis).

L'articolo 9-bis - inserito dalla Camera dei deputati - definisce, nelle more delle determinazioni che, secondo la normativa già vigente, devono essere adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome (accordo previsto dall'articolo 37, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81), i casi in cui la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro possa essere svolta anche con modalità distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona.

Proroga termini previsti da disposizioni legislative correlati con lo stato di emergenza da COVID-19 (art. 10)

E' stato prorogato al 31 dicembre 2022 il termine di cui al comma 5 dell'articolo 2 - bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (cfr. circolare federale n. [12215 del 6.5.2020](#)), in materia di conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche

ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza.

Prorogate al 31 agosto 2022 le disposizioni dell'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cfr. circolare federale n. [12408 del 23.7.2020](#)) concernenti la possibilità, per i datori di lavoro privati, di ricorrere al lavoro agile in forma semplificata, prescindendo dagli accordi individuali generalmente richiesti dalla normativa vigente.

Esclusivamente per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal D.M. 4 febbraio 2022 (lavoratori fragili), è inoltre prorogata, fino al 30 giugno 2022, la disciplina di cui all'articolo 26, commi 2 e 7-bis, del D.L. 18/2020 convertito in L. 27/2020, ossia la norma temporanea che riconosce, per il periodo prescritto di assenza dal servizio dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti nelle suddette condizioni, il trattamento di malattia inerente al ricovero ospedaliero; tale beneficio resta subordinato alla condizione che la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)